

24 gennaio 2017 0:00

## Condizioni annullamento prenotazione

Buonasera,

scrivo per avere una consulenza relativa ad una mia richiesta di annullamento di prenotazione per una struttura ricettiva.

Nel novembre 2016 ho eseguito una prenotazione presso un maso in alto adige per il periodo 28/12/2016 - 02/01/2017. Al momento della prenotazione, avvenuta via email, mi è stato detto che non vi era necessità di versare alcuna caparra e la prenotazione era già confermata.

Purtroppo, circa 10 giorni prima dell'inizio del soggiorno sono stato costretto, per ragioni familiari, a disdire la prenotazione. A seguito di questa mia richiesta la proprietaria ha dichiarato che avrei dovuto pagare comunque l'80% del prezzo del soggiorno, procedendo ad inviarmi, in data 6 gennaio, la relativa fattura.

Ora vorrei sapere se questa richiesta sia giustificata e in caso, a quali regolamentazioni in materia faccia riferimento. Come ho fatto presente alla proprietaria sul suo sito non vi è alcuna indicazione in merito, nè relativa a somme da pagare in caso di disdetta, nè tantomeno a tempistiche di disdetta. Inoltre anche all'atto della prenotazione non mi è stata fatta menzione di queste condizioni (ho conservato tutte le email).

Nel ringraziarvi preventivamente del vostro aiuto vorrei dunque sapere come devo comportarmi e capire se le richieste dei proprietari della struttura sono giustificate o meno.

Grazie mille

Distinti saluti

Andrea, da Venezia (VE)

### Risposta:

la invito a leggere l'articolo [http://www.aduc.it/articolo/annullamento+prenotazione+alberghiera\\_23151.php](http://www.aduc.it/articolo/annullamento+prenotazione+alberghiera_23151.php)

In caso di prenotazione pura e semplice, non accompagnata dal versamento di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito, fino al momento di presentazione del cliente in albergo, l'albergatore è l'unica parte a carico della quale sorgono obbligazioni (di tenere la camera a disposizione). Il cliente non ha obblighi ed è libero di usufruire o meno dei servizi alberghieri. Qualora ciò non avvenisse, egli non risponde dei danni derivanti dall'inadempimento; ovviamente, in base al principio del comportamento secondo correttezza (art. 1175 c.c.), il cliente dovrebbe usare l'accortezza di avvisare in caso di disdetta.